



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

ORDINANZA N° 82/2005

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Piombino,

- VISTA** la Legge 1Febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni recante "norme sulla navigazione da diporto";
- VISTA** la Legge 29 settembre 1980, n. 662, "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanza diversa dagli idrocarburi, con annessi adottati a Londra il 02.11.1973", c.d. Convenzione Marpol;
- VISTO** il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle Direttive 91/56/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 182 recante " l'Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
- VISTO** l'Emendamento adottato dall' International Maritime Organization in data 1° aprile 2004 all' Annesso IV della sopracitata convenzione "Norme relative alla prevenzione dell' inquinamento da acque di scarico dalle navi", entrato in vigore il 1° agosto 2005, che disciplina lo scarico in mare dei liquami di bordo delle unità da diporto, omologate al trasporto di un numero superiore a 15 persone, entrate in servizio successivamente alla sua entrata in vigore ed obbliga le unità esistenti a tale data ad adeguarsi alla normativa MARPOL entro cinque anni;
- VISTA** la Direttiva GAB/2005/6759/B01 emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 29 Luglio 2005 avente per oggetto "Applicazione del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 "Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico". Unità destinate alla nautica da diporto;
- RAVVISATA** la necessità di emanare disposizioni sul trattamento delle acque reflue prodotte dalle unità da diporto sia nuove che esistenti ai sensi dell'Annesso IV della Convenzione MARPOL;
- VISTI** gli artt. 62, 71 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

- ART.1:** Nell'ambito del Circondario Marittimo di Piombino è fatto divieto a tutte le unità da diporto di effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo nell'ambito dei porti, degli approdi e presso gli ormeggi dedicati alla sosta delle imbarcazioni, nonché entro 1000 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti.
- ART. 2:** Fino alla piena attuazione dell'annesso IV della Convenzione Marpol 1973/78, tutte le unità da diporto esistenti alla data del 1° agosto 2005 e quelle, sia già esistenti a tale data che nuove, omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15 e dotate di servizi igienici, possono effettuare lo scarico dei liquami non trattati a norma Marpol esclusivamente oltre il limite delle tre miglia dalla costa, in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita.
- ART. 3:** Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
- ART. 4:** Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 39, comma 3 delle Legge 11 febbraio 1971, n. 50, così come modificato dalla Legge 08 luglio 2003, n. 172.

Piombino, li 18.08.2005



IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco BEDINI

*Copia conforme all'originale sottoscritta con
firma autografa e conservata presso questo
Ufficio – Art. 19. D.P.R n. 445/2000*